

Legge federale che modifica il decreto federale concernente il progetto FERROVIA 2000

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 19 dicembre 1986² concernente il progetto FERROVIA 2000 è modificato come segue:

Titolo

Legge federale concernente il progetto FERROVIA 2000

Ingresso

visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale³,

Art. 3a cpv. 1

¹ La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionalmente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.

Art. 4

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale⁴, sottostà al referendum facoltativo.

² Esso⁵ entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell'accettazione in votazione popolare.

³ Esso⁶ ha effetto sino all'attuazione del progetto FERROVIA 2000.

¹ FF 2004 4695

² RS 742.100

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁴ Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

⁵ Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

⁶ Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

II

La legge federale del 4 ottobre 1974⁷ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art. 4a cpv. 4

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.